Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 195

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 26 agosto 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 luglio 1954, n. 716.

Concessione a favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero di un contributo di lire 500 milioni, quale rimborso delle spese sostenute per le operazioni di rilevamento, controllo e contabilizzazione delle importazioni in Italia di merci sul Piano E.R.P. e sul successivo programma di aiuto economico (M.S.A.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni, per la concessione di un contributo di pari importo all'Istituto nazionale per il commercio estero, a rimborso delle spese sostenute in dipendenza delle operazioni di rilevazione, di controllo e di contabilizzazione delle importazioni di merci, effettuate in Italia sul Piano E.R.P. e sul successivo programma di aiuto economico (M.S.A.).

Art. 2.

All'onere di lire 500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge verrà provveduto con prelevamento di uguale importo dal conto corrente infruttifero di tesoreria concernente la gestione dei prodotti industriali e commerciali di importazione.

Detto importo sarà fatto affluire ad apposito capitolo da istituire nella stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1954-55.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1954

EINAUDI

SCELBA — MARTINELLI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 6 agosto 1954, n. 717.

Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 200 milioni per il completamento del programma a favore della attività peschereccia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile, per l'esercizio finanziario 1954-55, la spesa straordinaria di lire 200.000.000, allo scopo di provvedere alla concessione di sussidi per i fini previsti dall'art. 1 della legge 8 gennaio 1952, n. 20, e nei limiti e con le modalità dallo stesso articolo stabiliti.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 200.000.000 derivante dalla presente legge si provvede mediante la utilizzazione di una corrispondente aliquota dei fondi accantonati sul capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Vincent, addì 6 agosto 1954

EINAUDI

SCELBA — TAMBRONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 6 agosto 1954, n. 718.

Modifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, riguardante la costituzione del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il terzo comma dell'art. 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, è sostituito dal seguente:

« Il Collegio amministrativo predispone il regolamento per il funzionamento e la gestione del Segretariato, stabilendo anche la consistenza numerica, le modalità di assunzione, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico, di previdenza e di quiescenza del personale assunto direttamente dal Comitato.

Il regolamento è sottoposto all'esame del Comitato che lo rimette all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale vi provvede di concerto con quello del tesoro ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Vincent, addì 6 agosto 1954

EINAUDI

SCELBA — MEDICI — PICCIONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 6 agosto 1954, n. 719.

Agevolazioni a favore di alcune categorie della gente di mare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I macchinisti navali in seconda di cui al secondo e terzo comma dell'art. 69 del Codice per la marina mercantile che nel periodo dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945 abbiano effettuato almeno dodici mesi di navigazione su navi mercantili, anche se appartenenti al naviglio ausiliario dello Stato, quali addetti alla direzione di macchine a vapore di potenza superiore a cento cavalli nominali, possono prendere imbarco con funzioni di capo macchinista su unità munite di macchine a vapore di potenza nominale non superiore a quella delle macchine alla cui direzione furono preposti nel periodo suddetto, sempre che si tratti di unità in esercizio nel Mediterraneo o, se adibite al trasporto di merci o alla pesca o al rimorchio, non oltre Huelva, Casablanca e Kosseir.

Art. 2.

I marittimi abilitati, in base all'ultimo comma dell'art. 69 del Codice per la marina mercantile, alla direzione di macchine di potenza non superiore a 150 cavalli indicati su piroscafi addetti esclusivamente al traffico lungo le coste dello Stato ed alla direzione delle macchine dei piroscafi rimorchiatori, oppure in possesso della qualifica di meccanico per la pesca, di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 616, i quali, nel periodo dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945, abbiano effettuato almeno dodici mesi di navigazione su navi mercantili, anche se appartenenti al naviglio ausiliario dello Stato, quali addetti alla direzione od al comando di guardia di macchine a vapore, di potenza superiore, rispettivamente a 150 ed a 500 cavalli indicati, possono prendere imbarco con le stesse funzioni su unità adibite nel Mediterraneo al trasporto di merci o alla pesca od al rimorchio, munite di macchine a vapore di potenza non superiore a quella delle macchine al cui servizio furono adibiti nel periodo suddetto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Vincent, addì 6 agosto 1954

EINAUDI

SCELBA — TAMBRONI — DE PIETRO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 6 agosto 1954, n. 720.

Concessioni di contributi straordinari per 100 milioni di lire alle Fiere di Ancona, Foggia, Lecce, Parma, Taranto e Vicenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la erogazione di un contributo straordinario a carico del bilancio dello Stato a favore delle seguenti manifestazioni fieristiche di interesse nazionale:

Ente autonomo Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca e attività affini . . .	L.	20.000.000
Ente autonomo « Fiera di Foggia »	»	15.000.000
Fiera nazionale del vino di Lecce	»	10.000.000
Ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari » di Parma	»	20.000.000
Ente autonomo « Fiera del mare » di Taranto .	»	20.000.000
Mostra nazionale laniera e della ceramica di Vicenza	»	15.000 000

Art. 2.

All'onere di lire 100.000.000 derivante dall'esecuzione della presente legge si farà fronte con una riduzione,

di pari importo, dello stanziamento inscritto al capitolo n. 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Vincent, addì 6 agosto 1954

EINAUDI

SCELBA — VILLABRUNA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 6 agosto 1954, n. 721.

Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso le Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo della categoria « movimento di capitali » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

Le somme accreditate alle Capitanerie di porto sullo stanziamento di detto capitolo vengono versate in Tesoreria con imputazione a speciale capitolo dello stato di previsione della entrata, inscritto nella medesima categoria « movimento di capitali », quando cessino o diminuiscano le necessità dell'accreditamento e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.

Art. 2.

Per l'esercizio 1954-55 l'ammontare del fondo scorta di cui al precedente articolo è fissato in lire 20.000.000.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Vincent, addì 6 agosto 1954

EINAUDI

SCELBA — TAMBRONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1954.

Costituzione dell'Istituto regionale di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Toscana e approvazione del relativo statuto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Vista la domanda presentata dalle aziende di credito promotrici per ottenere l'autorizzazione, ai sensi della legge precitata, a costituire un istituto specializzato per la concessione di finanziamenti a medio termine alle medie e piccole industrie della Toscana;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' autorizzata la costituzione, ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, di un istituto specializzato per la concessione di finanziamenti a medio termine alle medie e piccole industrie, con raggio d'azione esteso al territorio della Toscana.

Detto istituto, che assumerà la denominazione di « Istituto regionale di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Toscana », sarà retto dalle norme dello statuto, composto di 34 articoli, allegato al presente decreto.

Il presente decreto e l'allegato statuto saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 luglio 1954

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per l'industria e per il commercio
VILLABRUNA

Statuto dell'Istituto regionale di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Toscana

TITOLO I

Costituzione - Sede - Durata

Art. 1.

Ai fini ed agli effetti della legge 22 giugno 1950, numero 445, è costituito un Ente di diritto pubblico denominato « Istituto regionale di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Toscana ».

Fanno parte dell'Istituto: le Casse di risparmio di Firenze, di Lucca, di Pistoia e Pescia, di Livorno, di Prato, di Pisa, di San Miniato, di Volterra e di Carrara, il Monte dei Paschi di Siena e la Banca Toscana.

Potranno inoltre parteciparvi quegli altri istituti ed enti esercenti il credito e le assicurazioni che vi siano ammessi dall'assemblea, previa autorizzazione, per i primi, dell'organo di vigilanza.

Art. 2.

L'Istituto ha personalità giuridica propria e sede in Firenze.

Art. 3.

L'Istituto ha durata illimitata.

TITOLO II

Scopo - Fondo di dotazione - Funzionamento

Art. 4.

Scopo dell'Istituto è la concessione di crediti a medio termine alle medie e piccole imprese industriali aventi sede e stabilimento od officina di produzione in Toscana, al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilità di lavoro nella regione.

Art. 5.

Il fondo di dotazione dell'Istituto è, inizialmente, di lire 500 milioni ed è costituito da quote di partecipazione, nominative, indivisibili, di L. 5 milioni ciascuna.

La responsabilità dei partecipanti all'Istituto è limitata alle quote di partecipazione assunte.

Non è ammessa la cessione di quote se non a favore di altro ente partecipante. Tuttavia, la cessione o il trasferimento delle quote ad altro ente partecipante non può aver luogo se non col consenso dell'assemblea dell'Istituto.

Il versamento delle quote sottoscritte dovrà essere effettuato per decimi su richiesta del Consiglio di amministrazione entro dieci giorni dalla data di invito. La richiesta iniziale sarà di almeno cinque decimi.

Il fondo di dotazione potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei partecipanti.

Se un eventuale aumento del fondo di dotazione non è integralmente sottoscritto nel termine previsto dalla deliberazione, i sottoscrittori sono liberati dall'obbligo assunto, a meno che nella deliberazione stessa non sia altrimenti disposto.

Art. 6.

L'Istituto, per lo svolgimento della sua attività, si avvale della organizzazione degli istituti partecipanti, dai quali è rappresentato localmente, in conformità di apposite convenzioni da stipulare.

Art. 7.

L'Istituto provvede alla concessione del credito:

a) col fondo di dotazione e con i fondi di riserva;

b) con gli eventuali conferimenti statali;

c) con la emissione di obbligazioni e di buoni fruttiferi, nominativi e al portatore, previa osservanza delle modalità e delle limitazioni stabilite dall'organo di vigilanza;

d) con le aperture di credito in conto corrente eventualmente accordate dai partecipanti nei limiti e con le formalità previste dalle rispettive norme statutarie;

e) con gli altri mezzi provenienti da anticipazioni e riporti passivi su titoli di Stato e obbligazioni nonchè da sconto di buoni del Tesoro ordinari.

L'Istituto inoltre può compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine alle medie e piccole industrie (Mediocredito) le operazioni previste dalle leggi 25 luglio 1952, n. 949, e 22 dicembre 1953, n. 955.

E' vietata all'Istituto la raccolta del risparmio sotto qualsiasi forma diversa da quelle sopra previste.

Art. 8.

Per il raggiungimento degli scopi, l'Istituto può compiere, con le limitazioni stabilite dall'art. 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445, le seguenti operazioni attive:

a) mutui o aperture di credito assistiti da garanzie mobiliari e immobiliari o anche da garanzie personali;

b) sovvenzioni e sconti cambiari;

c) acquisto di titoli obbligazionari, all'atto dell'emissione;

d) riporti e anticipazioni su titoli di Stato e obbligazioni, nonchè sconto di buoni del Tesoro ordinari.

L'Istituto può, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, concorrere alla costituzione di società finanziarie aventi la sede nel territorio di cui all'art. 4 e il fine di promuovere lo sviluppo delle industrie nel territorio medesimo, nonchè sottoscrivere eventuali aumenti di capitale delle società medesime.

Le somme da impiegarsi nelle operazioni di cui al comma precedente non possono globalmente, in alcun momento superare la misura del dieci per cento (10%) del fondo di dotazione, quale risulta ogni anno dal bilancio approvato.

Salvo diversa determinazione dell'organo di vigilanza, la durata massima delle seguenti operazioni non può, singolarmente, superare:

per i mutui: dieci anni;

per le sovvenzioni o sconti cambiari: cinque anni;

per le aperture di credito: tre anni.

E' inibito, comunque, l'esercizio del credito a termine inferiore ad un anno.

Art. 9.

L'Istituto gode delle agevolazioni di cui all'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445, e successive modificazioni, e all'art. 28 della legge 22 dicembre 1953, n. 955.

TITOLO III

Organi dell'Istituto

Art. 10.

Sono organi dell'Istituto:

a) l'assemblea dei partecipanti;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Comitato;

d) il presidente;

e) il Collegio sindacale;

f) il direttore.

CAPITOLO I

Assemblea dei partecipanti

Art. 11.

L'assemblea è costituita dai legali rappresentanti degli enti partecipanti o da persone da questi ultimi delegate; essi dispongono di un voto per ogni quota del fondo di dotazione sottoscritto almeno quindici giorni prima dell'assemblea.

Ogni partecipante può farsi rappresentare all'assemblea da un altro partecipante, mediante delega conferita anche a mezzo di semplice lettera. Nessun partecipante potrà avere più di una delega.

Art. 12.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Esse sono presiedute dal presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi lo sostituisce a termini del vigente statuto.

Art. 13.

Spetta all'assemblea:

a) nominare il presidente, il vice presidente e gli altri membri del Consiglio di amministrazione;

b) nominare i sindaci di sua competenza;

c) ricevere comunicazione del rendiconto annuale e delle annesse relazioni del Consiglio e dei sindaci e dare il suo voto;

d) provvedere al reparto degli utili netti conseguiti;

e) determinare la misura delle medaglie di presenza e delle diarie spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato per l'intervento alle riunioni dei rispettivi organi; dette medaglie di presenza e diarie non sono cumulabili con quelle eventualmente assegnate per la partecipazione a sedute, nella stessa giornata, di organi diversi;

f) determinare il compenso ai sindaci effettivi;

g) decidere sulle domande di partecipazione all'Istituto eventualmente avanzate dagli enti indicati nell'ultimo comma dell'art. 1 nonchè deliberare sull'aumento del fondo di dotazione stabilendone le relative modalità e sulla cessione di quote a favore di altro ente partecipante;

h) deliberare le modifiche dello statuto che dovranno ricevere approvazione con le modalità di cui all'art. 1 della legge 22 giugno 1950, n. 445;

i) deliberare lo scioglimento o la conseguente liquidazione dell'Istituto, con le norme di cui al successivo art. 34;

k) deliberare su qualunque altro oggetto inscritto all'ordine del giorno.

Art. 14.

L'assemblea ordinaria è convocata entro il mese di aprile per deliberare, in particolare, sugli oggetti di cui all'art. 13, commi a) b) c) d) e) f). Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo creda necessario, o ne sia fatta domanda motivata dal Collegio sindacale o da tanti partecipanti che rappresentino almeno un quinto del fondo di dotazione dell'Istituto; nei quali ultimi due casi l'adunanza dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

Art. 15.

La convocazione delle assemblee è fatta a mezzo di lettera raccomandata da spedire ai partecipanti, alla loro sede, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

La lettera di convocazione deve indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione e contenere l'integrale elenco degli affari da trattare.

Art. 16.

Le assemblee sono valide:

in prima convocazione, se intervenga la maggioranza del numero dei partecipanti che rappresentino complessivamente almeno i tre quarti del fondo di dotazione;

in seconda convocazione, se intervengano tanti partecipanti che rappresentino la maggioranza del fondo di dotazione. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima.

Per la validità delle relative deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza delle quote presenti all'assemblea. Tuttavia per la validità delle deliberazioni sugli affari di cui alle lettere *g*), *h*) e *i*) dell'art. 13 occorre il voto favorevole di tante quote che rappresentino almeno i tre quarti del fondo di dotazione.

Le votazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto, ove l'assemblea non decida diversamente.

CAPITOLO II
Consiglio di amministrazione

Art. 17.

Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e da dieci consiglieri.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un segretario.

Tutte le cariche sono gratuite. Ai componenti il Consiglio spetta peraltro una medaglia di presenza per l'intervento alle sedute consiliari, cui va aggiunta una diaria e il rimborso delle spese di viaggio per coloro che non risiedono in Firenze.

Art. 18.

Il consigliere-segretario del Consiglio è pure segretario dell'assemblea e del Comitato. Redige i verbali delle adunanze e li firma: ne autentica le copie e gli estratti.

In caso di sua assenza o impedimento ne adempie le funzioni il consigliere più giovane di età.

Art. 19.

Non possono fare contemporaneamente parte del Consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al terzo grado inclusivo.

Non possono fare parte altresì del Consiglio: i membri del Parlamento, i funzionari ed impiegati dello Stato o di altri enti pubblici, i parenti fino al terzo grado inclusivo dei sindaci del direttore e dei dipendenti dell'Istituto.

Art. 20.

Il presidente, il vice presidente, il consigliere segretario e i consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Per la sostituzione degli amministratori, in caso di vacanza, provvederà, per cooptazione, lo stesso Consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle norme del presente statuto, e, ove del caso, di quelle di cui all'art. 2386 del Codice civile.

Art. 21.

Le adunanze del Consiglio sono convocate con biglietto, contenente l'ordine del giorno, da spedire a mezzo raccomandata ai membri ed ai sindaci, al loro domicilio, almeno cinque giorni innanzi la riunione.

Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche telegraficamente, senza rispetto dei termini di cui al comma precedente.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le votazioni su questioni concernenti persone sono fatte a scrutinio segreto, salvo che il Consiglio non decida diversamente.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, la proposta è rinviata, per un nuovo esame, all'adunanza successiva. Qualora anche in questa seconda adunanza la proposta non consegua la maggioranza assoluta dei voti, essa si intenderà respinta.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Art. 22.

Il Consiglio di amministrazione è investito del più ampio mandato per tutto ciò che non è riservato all'assemblea.

Spetta in particolare al Consiglio, senza derogare alla generalità di che sopra:

a) approvare i regolamenti occorrenti per disciplinare l'ordinamento e l'attività dell'Istituto;

b) nominare, oltre al direttore, il personale di qualunque grado di cui sia ritenuta indispensabile l'assunzione alle dirette dipendenze, fissandone i requisiti, le attribuzioni ed il trattamento economico e di quiescenza;

c) delegare mansioni di carattere esecutivo a istituti partecipanti;

d) determinare la competenza del Comitato e fissare il turno dei consiglieri che andranno a comporlo;

e) determinare i criteri generali per la concessione del credito, nonchè per il risconto del portafoglio e per la cessione dei crediti al medio credito;

f) fissare i saggi di interesse da applicare sulle operazioni attive ed approvare quelli da corrispondere sulle operazioni passive;

g) deliberare sulle operazioni di credito che eccedono i limiti di competenza attribuiti al Comitato;

h) deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni e ad altre garanzie, quando permanga un credito dell'Istituto;

i) deliberare sulla emissione delle obbligazioni e dei buoni fruttiferi, fissandone le modalità, le condizioni ed i saggi di interesse;

k) deliberare sulle aperture di credito in conto corrente di cui alla lettera *d*) dell'art. 7, nonchè sulle operazioni di cui alla lettera *e*) dell'articolo medesimo, concordandone le modalità e le condizioni;

l) compilare i rendiconti annuali e le relazioni e quanto altro deve formare oggetto di esame e di discussione da parte dell'assemblea dei partecipanti;

m) deliberare sulle liti da promuovere o da sostenere, nonchè sulle transazioni e rinuncie:

n) deliberare sull'acquisto e sulla alienazione dei beni immobili;

o) designare, a termine del successivo art. 27, il consigliere che sostituisce il presidente e il vice presidente in caso di loro contemporanea assenza o impedimento:

p) provvedere, in genere, a tutto quanto occorra per il regolare funzionamento dell'Istituto e deliberare su ogni altro oggetto che nel presente statuto non sia espressamente riservato alla competenza dell'assemblea dei partecipanti.

CAPITOLO III
Comitato

Art. 23.

Il Comitato è composto dal presidente, dal vice presidente, dal segretario del Consiglio di amministrazione e da tre consiglieri, per turno stabilito dal Consiglio di amministrazione.

Art. 24.

Il Comitato sovrintende alla gestione ordinaria dell'Istituto e delibera:

a) sulle operazioni di concessione di crediti e sulle relative garanzie nonchè sul risconto del portafoglio e sulla cessione di crediti non cambiari al Mediocredito, il tutto entro i limiti di competenza stabiliti dal Consiglio;

b) sulle proposte da presentare al Consiglio di amministrazione nelle materie di sua competenza;

c) su quant'altro eventualmente delegatogli dal Consiglio;

d) in via d'urgenza, su affari di competenza del Consiglio di amministrazione, nella prima riunione del quale dovrà chiedere ratifica.

La deliberazione del Comitato è prova legale di fronte ai terzi della esistenza della delega o dell'urgenza.

Art. 25.

Il Comitato è convocato con biglietto di invito, da spedire a mezzo raccomandata ai suoi membri ed ai sindaci al loro domicilio, almeno tre giorni innanzi la riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con qualunque altro mezzo più celere, senza rispetto del termine di cui al comma precedente.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza del presidente o di chi lo sostituisce a termini del presente statuto e di altri tre membri. Le votazioni su questioni concernenti persone sono fatte a scrutinio segreto, salvo che il Comitato non decida diversamente.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, la proposta è rinviata, per un nuovo esame, all'adunanza successiva. Qualora anche in questa seconda adunanza la proposta non consegua la maggioranza assoluta dei voti, essa si intenderà respinta.

Ai componenti il Comitato spettano, per la partecipazione alle sedute la medaglia di presenza, la eventuale diaria e il rimborso spese di viaggio come per le riunioni di Consiglio.

Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese.

CAPITOLO IV
Presidente

Art 26.

Il presidente rappresenta l'Istituto di fronte ai terzi e in giudizio; convoca e presiede l'assemblea dei partecipanti, il Consiglio di amministrazione e il Comitato; firma i verbali delle loro adunanze e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni assunte.

Consente la cancellazione delle ipoteche, le surrogazioni da farsi a favore dei terzi, la cancellazione delle trascrizioni di precetti e di pignoramenti immobiliari eseguiti dall'Istituto o la restituzione di pegni o di altre garanzie, sempre che il credito dell'Istituto risulti integralmente estinto o non sia sorto per non essere mai stato perfezionato il contratto definitivo di mutuo.

Art. 27.

Il presidente può, previa autorizzazione del Consiglio, delegare ad uno o più consiglieri di amministrazione od anche al direttore alcune delle proprie attribuzioni o facoltà, fermo restando quanto stabilito al precedente art. 6 per la rappresentanza locale dell'Istituto da parte degli Enti partecipanti. In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o impedimento anche di questi, il consigliere più anziano o altro consigliere espressamente designato dal Consiglio di amministrazione. L'anzianità è determinata dalla data di nomina e, a parità di essa, dalla età. Di fronte ai terzi e in particolare al Conservatore dei registri immobiliari, all'Amministrazione del debito pubblico e ad altri pubblici uffici, la firma del vice presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del presidente e la firma del consigliere anziano o del consigliere designato costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del presidente e del vice presidente. Parimenti la firma preceduta dalla formula « per delega del presidente » è prova legale dell'esistenza di tale delega.

CAPITOLO V
Collegio sindacale

Art. 28.

Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti. Un sindaco effettivo ed uno supplente sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; gli altri sono nominati dall'assemblea dei partecipanti.

La presidenza del Collegio spetta al sindaco effettivo di nomina ministeriale.

Il Collegio sindacale esercita le mansioni indicate dal Codice civile.

I sindaci effettivi debbono intervenire alle adunanze del Consiglio di amministrazione e possono assistere a quelle del Comitato.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere confermati.

CAPITOLO VI
Direttore

Art. 29.

La direzione dell'Istituto è affidata ad un direttore di nomina del Consiglio di amministrazione.

Il direttore assiste alle assemblee dei partecipanti e interviene con voto consultivo alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato, con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto.

Il direttore ha alle sue dipendenze tutto il personale; ordina e vigila il lavoro da compiersi dal medesimo e più particolarmente attende ai seguenti compiti:

a) provvedere alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei partecipanti, del Consiglio di amministrazione e del Comitato, nonchè alla esecuzione delle disposizioni impartite dal presidente; firmare gli atti relativi, ed in genere provvedere alla esatta osservanza delle norme di legge, del presente statuto e dei regolamenti;

b) riferire al Comitato e al Consiglio di amministrazione su tutti gli affari sui quali detti organi sono chiamati a collaborare;

c) firmare la corrispondenza ordinaria, gli ordinativi di incasso e di pagamento, le girate dei vaglia e degli altri titoli all'ordine e le quietanze;

d) disporre e disciplinare i servizi, gli accertamenti, i controlli e le ispezioni occorrenti;

e) dare pareri e formulare proposte su tutti i provvedimenti riguardanti il personale;

f) compiere gli atti conservativi che si rendessero necessari, in assenza del presidente, che ne verrà da lui prontamente informato;

g) predisporre il rendiconto di ogni esercizio annuale, entro il primo trimestre successivo e accompagnarlo al Consiglio con una relazione illustrativa.

Art. 30.

Il Consiglio di amministrazione, sentito il direttore, può delegare ad uno o più funzionari dell'Istituto l'incarico di sostituire il direttore medesimo in caso di temporanea assenza o impedimento.

TITOLO IV
Bilancio - Utili Liquidazione

Art. 31.

Ogni esercizio amministrativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio dovrà essere sottoposto al voto dell'assemblea dei partecipanti nell'adunanza ordinaria di aprile.

Art. 32.

Gli utili netti devono essere assegnati:

1) per 3/10 alla formazione e all'incremento del fondo di riserva ordinario;

2) per 6/10 ai partecipanti, quale dividendo sul fondo di dotazione conferito;

3) per 1/10 in parte alla formazione di una riserva straordinaria e in parte alla costituzione di un fondo a disposizione del Consiglio di amministrazione per la concessione di premi, sussidi e contributi ad iniziative dirette a favorire lo sviluppo ed il perfezionamento della media e piccola industria della Toscana.

Art. 33.

L'Istituto è sottoposto a vigilanza in conformità alle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive norme integrative e modificative. Esso deve rimettere all'organo di vigilanza i verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e delle assemblee, nonchè il bilancio annuale e le situazioni periodiche dei conti.

Le deliberazioni concernenti le erogazioni di credito potranno avere immediata esecuzione. Tutte le altre potranno essere eseguite trascorsi dieci giorni dalla data dell'invio dei verbali, senza che nessuna comunicazione sia pervenuta allo Istituto da parte dell'organo di vigilanza.

Art. 34

Per l'amministrazione straordinaria e la liquidazione dell'Istituto valgono le disposizioni del predetto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive norme integrative e modificative.

L'assemblea dei partecipanti può deliberare lo scioglimento e la conseguente liquidazione dell'Istituto con deliberazione da adottare con la maggioranza stabilita al precedente art. 16. Detta deliberazione, per essere esecutiva, dovrà riportare la approvazione del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e il commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Le attività nette risultanti saranno ripartite fra gli Istituti partecipanti in proporzione alle quote da ciascuno conferite.

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per l'industria e commercio
VILLABRUNA

(3902)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1954.

Approvazione di due nuove tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società « Fondo assicurativo tra agricoltori » (F.A.T.A.), con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società « Fondo assicurativo tra agricoltori » (F.A.T.A.), con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di due nuove tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società « Fondo assicurativo tra agricoltori », con sede in Roma:

Tariffa 71, relativa all'assicurazione a premio annuo, di annualità temporanee certe pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo fino al termine del periodo stesso;

Tariffa 72, relativa all'assicurazione quinquennale o decennale a premio unico, di annualità temporanee certe, pagabili dalla morte dell'assicurato se questa avviene entro il quinquennio o decennio e sino al termine del quinquennio o decennio stesso.

Roma, addì 9 agosto 1954

p. *Il Ministro*: QUARELLO

(4001)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1954.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio dell'Aquila, con sede in L'Aquila.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto Ministeriale del 20 maggio 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 stesso mese ed anno, con il quale l'avv. Francesco Martinez e l'ing. Bernardino Pacilli vennero confermati rispettivamente presidente e vice presidente della Cassa di risparmio dell'Aquila;

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori avv. Matteo Fanti ed il marchese dott. Panfilo Mazara sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio dell'Aquila, con sede in L'Aquila, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 agosto 1954

Il Ministro: GAVA

(4180)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Custonaci ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1954, registro n. 14 Interno, foglio n. 380, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Custonaci (Trapani), di un mutuo di lire 2.700.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(4147)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Calascibetta ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1954, registro n. 14 Interno, foglio n. 379, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Calascibetta (Enna) di un mutuo di lire 5.535.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4142)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Militello Val di Catania ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1954, registro n. 14 Interno, foglio n. 373, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Militello Val di Catania (Catania) di un mutuo di lire 11.560.000, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4143)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Porto Empedocle ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1954, registro n. 14 Interno, foglio n. 370, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Porto Empedocle (Agrigento) di un mutuo di lire 36.905.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4144)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ustica ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1954, registro n. 14 Interno, foglio n. 375, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ustica (Palermo) di un mutuo di lire 3.625.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4145)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castellammare del Golfo ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1954, registro n. 15 Interno, foglio n. 27, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castellammare del Golfo (Trapani) di un mutuo di lire 8.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4150)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Floridia ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1954, registro n. 14 Interno, foglio n. 376, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Floridia (Siracusa) di un mutuo di lire 2.390.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4146)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Custonaci ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1954, registro n. 14 Interno, foglio n. 381, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Custonaci (Trapani), di un mutuo di lire 2.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4148)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Paceco ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1954, registro n. 14 Interno, foglio n. 382, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Paceco (Trapani) di un mutuo di lire 11.130.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4149)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Società cooperativa « Bonifiche e ricostruzioni », con sede in San Pietro in Casale (Bologna) e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 luglio 1954, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Società cooperativa « Bonifiche e ricostruzioni », con sede in San Pietro in Casale (Bologna) costituita con atto in data 15 ottobre 1948 del dott. Edoardo Pilati, notaio in Bologna, ed è stato nominato commissario governativo il geometra sig. Luigi Civolani.

(4071)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro novennale 5 % (1960)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 24.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5 % (1960) n. 97 del capitale nominale di L. 100.000, intestato a Petrucci Aurelio fu Elia, minore sotto la tutela di Zava Maria fu Angelo, dom. a Napoli, col pagamento degli interessi in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 15 aprile 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(1907)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 194

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 25 agosto 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,70	643 —
» Firenze	624,68	638 —
» Genova	624,80	643,50
» Milano	624,75	643 —
» Napoli	624,70	642,75
» Palermo	624,72	643 —
» Roma	624,75	643 —
» Torino	624,80	639 —
» Trieste	—	—
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 25 agosto 1954

Rendita 3,50 % 1906	62,85
Id. 3,50 % 1902	62,60
Id. 3 % lordo	93 —
Id. 5 % 1935	93,625
Redimibile 3,50 % 1934	79,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,15
Id. 5 % 1936	91,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	97,275

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 25 agosto 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A. . . . Lit. 624,75
1 dollaro canadese . . . » 643 —

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . Lit. 1749,30

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Lessner Camil Volf, nato a Vijnita (Romania) il 4 febbraio 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 24 luglio 1938 a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1937-38.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(4129)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISI

Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 8 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 13 Agricoltura), è stata determinata in lire 496.600 (lire quattrocentonovantaseimilaseicento) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Biccari (provincia di Foggia) della superficie di ettari 4.77.39, espropriati nei confronti della ditta DE LUCA Donato fu Giuseppe e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3383, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 495.000 (lire quattrocentonovantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 8 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 12 Agricoltura), è stata determinata in L. 484,520 (lire quattrocentottantaquattromilacinquecentoventi) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Lucera (provincia di Foggia) della superficie di ettari 6.02.23, espropriati nei confronti della ditta DE LUCA Giuseppe fu Giambattista e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3384, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 480.000 (lire quattrocentottantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 8 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 11 Agricoltura), è stata determinata in lire 3.078.870 (lire tremilionisettantottomilaottocentosettanta) la indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Lucera (provincia di Foggia) della superficie di ettari 48.12.35, espropriati nei confronti della ditta DE LUCA Raffaele fu Giovanni Battista e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3385, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 3.075.000 (lire tremilionisettantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 8 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 10 Agricoltura), è stata determinata in lire 15.037,145 (lire quindicimilionitrentasettemilacentoquarantacinque) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Biccari (provincia di Foggia) della superficie di ettari 113.98.99, espropriati nei confronti della ditta DE PEPPO Gennaro fu Francesco Paolo e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2414, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 302 del 31 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 15.035.000 (lire quindicimilionitrentacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 8 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 9 Agricoltura), è stata determinata in lire 613.600 (lire seicentotredicimilaseicento) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Lucera (provincia di Foggia) della superficie di ettari 5.89.94, espropriati nei confronti della ditta DI GIOVINE Alfonso fu Raffaele e trasferiti in proprietà all Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2043, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 19 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 2).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 610.000 (lire seicentodiecimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 8 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 8 Agricoltura), è stata determinata in lire 1.034.535 (lire unmilionetrentaquattromilacinquecentotrentacinque) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Lucera (provincia di Foggia) della superficie di ettari 8.11.34, espropriati nei confronti della ditta DI GIOVINE Oreste fu Giuseppe e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2044, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 19 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 2).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.030.000 (lire unmilionetrentamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 8 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 7 Agricoltura), è stata determinata in lire 588.285 (lire cinquecentottantottomiladuecentottantacinque) la indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Lucera (provincia di Foggia) della superficie di ettari

4.61.41, espropriati nei confronti della ditta DI GIOVINE Vincenzo fu Giuseppe e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2045, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 19 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 2).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 585.000 (lire cinquecentottantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 8 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 6 Agricoltura), è stata determinata in lire 1.438.872 (lire unmilionequattrocentotrentottomilaottocentosettantadue) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Matera (provincia di Matera) della superficie di ettari 26.21.98, espropriati nei confronti della ditta GIOVE Maria fu Francesco e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2082, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 19 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 2).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.435.000 (lire unmilionequattrocentotrentacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 8 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 5 Agricoltura), è stata determinata in lire 1.391.583 (lire unmilionetrecentonovantunomilacinquecentottantatrè) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Laterza (provincia di Taranto) della superficie di ettari 56.27.35, espropriati nei confronti della ditta GIURALONGO Giuseppe fu Pietro e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3713, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 21 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.390.000 (lire unmilionetrecentonovantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 8 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 3 Agricoltura), è stata determinata in lire 174.447 (lire centosettantaquattromilaquattrocentoquarantasette) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Matera (provincia di Matera) della superficie di ettari 18.20.80, espropriati nei confronti della ditta GIURALONGO Giuseppe fu Pietro e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3712, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 21 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1).

La predettà indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 170.000 (lire centosettantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 8 luglio 1954, (registro n. 13, foglio n. 4 Agricoltura), è stata determinata in lire 9.277.828 (lire novemilioniduecentosettantasettemilaottocentoventotto) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Matera (provincia di Matera) della superficie di ettari 142.85.53, espropriati nei confronti della ditta GIURALONGO Giuseppe fu Pietro e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria - in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3711, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 21 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 9.275.000 (lire novemilioniduecentosettantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli -, sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 8 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 2 Agricoltura), è stata determinata in lire 6.142.380 (lire seimilionicentoquarantaduemilatrecentottanta) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Matera (provincia di Matera) della superficie di ettari 67.35.06, espropriati nei confronti della ditta GIURALONGO Tommaso fu Pietro e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3472, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 6.140.000 (lire seimilionicentoquarantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 8 luglio 1954 (registro n. 12, foglio n. 400 Agricoltura), è stata determinata in lire 3.150.555 (lire tremilionicentocinquantamilacinquecentocinquantacinque) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Craco (provincia di Matera) della superficie di ettari 96.69.23, espropriati nei confronti della ditta LO BIANCO CAPUTI GUIDA Filippo fu Francesco e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1726, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 278 del 1° dicembre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 3.150.000 (lire tremilionicentocinquantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 8 luglio 1954 (registro n. 12, foglio n. 399 Agricoltura), è stata determinata in lire 961.442 (lire novecentosessantunomilaquattrocentoquarantadue) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Genzano (provincia di Potenza) della superficie di ettari 10.17.12, espropriati nei confronti della ditta LORETO Angelo Raffaele fu Nicola Sante e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2431, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 302 del 31 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L 960.000 (lire novecentosessantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 8 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 20 Agricoltura), è stata determinata in lire 2.037.460 (lire duemilionitrentasettemilaquattrocentosessanta) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Grottole (provincia di Matera) della superficie di ettari 70.38.71, espropriati nei confronti della ditta RAGO Lorenzo fu Casto e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2355, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 20 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 4).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.035.000 (lire duemilionitrentacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 8 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 19 Agricoltura), è stata determinata in lire 530.605 (lire cinquecentotrentamilaseicentocinque) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Ferrandina (provincia di Matera) della superficie di ettari 14.35.22, espropriati nei confronti della ditta SAMMAURO Cesare fu Giuseppe e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2205, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 20 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 530.000 (lire cinquecentotrentamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 8 luglio 1954 (registro n 13, foglio n. 18 Agricoltura), è stata determinata in lire 1.151.827 (lire unmilionecentocinquantunomilaottocentoventisette) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Ferrandina (provincia di Matera) della superficie di ettari 22.95.34, espropriati nei confronti della ditta SCORPIONE Vincenza fu Antonio e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2225, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 20 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.150.000 (lire unmilionecentocinquantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 8 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 17 Agricoltura), è stata determinata in lire 2.180.290 (lire duemilionicentottantamiladuecentonovanta) la indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Pomarico (provincia di Matera) della superficie di ettari 79.81.96, espropriati nei confronti della ditta SELVAGGI Annina di Giovanni e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2227, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 20 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.180.000 (lire duemilionicentottantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 8 luglio 1954 (registro n. 13, foglio n. 16 Agricoltura), è stata determinata in lire 1.957,635 (lire unmilionenovecentocinquantasettemilaseicentotrentacinque) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Biccari (provincia di Foggia) della superficie di ettari 13.95.88, espropriati nei confronti della ditta SORDA Domenico fu Francesco Saverio e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3298, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 5).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.955.000 (lire unmilionenovecentocinquantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(4052)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso di rettifica

Nel comunicato n. 3824, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 177 del 5 agosto 1954, pag. 2541 e relativo al decreto Ministeriale 29 luglio 1954, n. 2748, con il quale è stata approvata una variante al piano di ricostruzione di Vallecorsa, dove è detto:

« Callecorsa » leggasi « Vallecorsa » e dove è detto « Piana Sant'Angelo » leggasi « Piazza Sant'Angelo ».

(4197)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Avellino al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 6 ottobre 1953, n. 340.2.08/10982, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Avellino al 30 novembre 1951;

Vista la nota del Prefetto di Avellino, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico provinciale dott. Almerindo Raimondi, trasferito a questo Alto Commissariato per l'igiene e la sanità, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del medico provinciale dott. Almerindo Raimondi è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Avellino al 30 novembre 1951 il medico provinciale dott. Giorgio Ragazzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 31 luglio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4036)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per esami a trenta posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo (gruppo A, grado 11°).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, concernente norme a favore degli ex combattenti, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 29 aprile 1934, n. 875, che approva il regolamento per il personale civile dell'Amministrazione aeronautica;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo all'incremento demografico della Nazione, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il regio decreto 20 dicembre 1937, n. 2104, riguardante l'approvazione dei ruoli organici del personale civile del Ministero dell'aeronautica;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, riguardante la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa alla riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14 maggio 1954 col foglio numero 79093/12106;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trenta posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo (gruppo *A*, grado 11°) del Ministero della difesa-Aeronautica.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani e godere dei diritti politici;

b) avere sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

c) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

d) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in giurisprudenza, in scienze sociali e politiche, in scienze politiche, in economia e commercio, in scienze economiche e marittime (rilasciata dall'Istituto superiore navale di Napoli), in scienze diplomatico-consolari (rilasciata dallo Istituto superiore di economia e commercio di Venezia o dalla Università di Napoli), oppure di laurea diversamente denominata, rilasciata secondo il precedente ordinamento accademico dalle Facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche, dall'Istituto « C. Alfieri » di Firenze o dagli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

Art. 3.

Dal concorso sono escluse le donne e coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti esami di concorso a posti di vice-segretario nel ruolo del personale amministrativo del Ministero della difesa-Aeronautica.

Art. 4.

Possono essere ammessi al concorso coloro che, avendo compiuto il 18° anno di età, non hanno superato il 35°.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) ad anni 40 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine;

2) ad anni 44 per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

3) ad anni 45 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatto di guerra, per i mutilati e invalidi per servizio, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia e per coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 ottobre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 della legge 3 maggio 1950, n. 325 non superino il 45° anno di età.

Il limite massimo di anni 35 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dai numeri 1) e 2) del presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, siano impiegati civili di ruolo organico o speciale transitorio nelle Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e indicante le esatte generalità con paternità e maternità, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale dei personali civili) e pervenire non oltre il novantesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio e l'Università o l'Istituto superiore presso cui lo hanno conseguito;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età.

Nella domanda stessa, gli aspiranti dovranno inoltre:

a) indicare il preciso recapito, il Comune di attuale residenza e i Comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze entro l'anno.

I candidati che si trovino alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi;

b) dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per la nomina a vice-segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo del Ministero della difesa-Aeronautica;

c) specificare la lingua estera prescelta per l'esame orale obbligatorio;

d) dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza presso enti aeronautici;

e) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e il gruppo di appartenenza, nonchè il grado ricoperto.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

La firma del notaio dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio; quella del segretario comunale dovrà essere autenticata dal sindaco e legalizzata dal prefetto.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età (art. 4) che deve essere posseduto alla data del presente decreto.

Art. 7.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dallo art. 5 e quelle non compilate in base alle disposizioni di cui all'articolo medesimo non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà discrezionale di concedere agli interessati, dopo la scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande, un ulteriore breve termine di 15 giorni per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Al fine di decidere in merito alle domande di ammissione al concorso l'Amministrazione provvederà all'accertamento del possesso del requisito della buona condotta morale e civile da parte dei candidati.

Art. 9.

L'adempimento delle condizioni prescritte non vincola il Ministero ad accogliere la domanda di ammissione al concorso.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto Ministeriale, sarà così composta:

un consigliere di Stato, presidente;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al quinto, membro;

due professori di università o di istituto superiore di istruzione, membri;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al sesto, membro.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa, di grado non inferiore al nono.

La Commissione esaminatrice avrà facoltà di aggregarsi esperti, senza voto, per l'esame di lingue estere.

Art. 11.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni e nelle ore di cui sarà data tempestiva comunicazione agli interessati a mezzo raccomandata o per telegrafo.

La prova orale si effettuerà in Roma presso il Ministero della difesa-Aeronautica.

Il Ministero della difesa-Aeronautica non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni date o da mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una orale in base al programma seguente e si svolgeranno con le modalità di cui al capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per quanto non sia esplicitamente previsto dal presente decreto.

Prove scritte:

1) diritto civile e commerciale;

2) diritto costituzionale e amministrativo;

3) scienza delle finanze ed economia politica.

Prova orale:

1) materie delle prove scritte;

2) istituzioni di diritto internazionale;

3) legislazione aeronautica;

4) elementi di statistica;

5) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

6) lingua estera obbligatoria a scelta del candidato tra le seguenti: francese, inglese, tedesco.

Art. 12.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 13.

La graduatoria dei candidati idonei, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva di cui al precedente art. 12.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 giugno 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 14.

I concorrenti che supereranno la prova orale potranno far pervenire all'Amministrazione i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I titoli di cui al precedente comma, a pena di inammissibilità, dovranno pervenire al Ministero difesa-Aeronautica entro il trentesimo giorno successivo a quello del ricevimento da parte degli interessati, al recapito di cui al precedente art. 5, della comunicazione relativa al superamento della prova orale.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa orientale o della guerra 1940-43 o della lotta di liberazione, dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione — sottoposta alla vidimazione della sede centrale — rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

I mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali ovvero dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27, dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione e i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure di un certificato, in carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per causa di servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente Unione nazionale mutilati per servizio e legalizzato dal prefetto.

I decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare dovranno produrre, in originale o in copia autentica notarile, i relativi decreti di concessione.

Art. 15.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sulle eventuali contestazioni relative alle precedenze dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per la difesa, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

La graduatoria di cui al comma primo sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, entro il sessantesimo giorno successivo a quello della comunicazione che verrà loro fatta al recapito di cui al precedente art. 5, i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene.

Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a mesi tre da quella del presente decreto, legalizzato dal prefetto, se rilasciato dal sindaco, oppure dal presidente del tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene, se l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

3. Certificato, su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato e di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

4. Certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 200, di data non anteriore a mesi tre da quella del presente decreto, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale competente in relazione al luogo di nascita del candidato, debitamente legalizzato.

5. Copia aggiornata e annotata delle eventuali benemerenze di guerra, in bollo da L. 200 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare, dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai Consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio militare), ovvero certificato di esito di leva, in carta da bollo da L. 100 (per i riformati o rivedibili), rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato in carta da bollo da L. 100, comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi non ancora chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco e legalizzato dal prefetto.

6. Diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile del medesimo in carta da bollo da L. 200, debitamente legalizzata, integrati con un certificato contenente i voti riportati negli esami sostenuti nel corso degli studi universitari.

7. Certificato di stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, su carta da bollo da L. 100, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole, debitamente legalizzato.

8. Certificato di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato su carta da bollo da L. 100 da un medico militare, oppure dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'interessato è esente da imperfezioni o difetti che possano influire sul rendimento in servizio.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli invalidi per causa di servizio dovranno, invece, produrre un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti la natura e il grado dell'invalidità e l'apprezzamento se le loro condizioni fisiche li rendano idonei a coprire l'impiego al quale aspirano e non siano tali da riuscire pregiudizievoli per i colleghi di lavoro.

Il certificato medico presentato dagli interessati dovrà essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto e dovrà essere vidimato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale e dovrà essere autenticato dal sindaco e legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un ufficiale sanitario.

9. Copia, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dello stato di servizio civile, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, con la indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Sul primo foglio e su ogni foglio intercalare della copia dovrà essere apposta una marca da bollo da L. 200.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo organico o di ruolo speciale transitorio di una pubblica Amministrazione.

Gli impiegati non di ruolo dovranno presentare apposito certificato, in carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dalla Amministrazione cui appartengono, da cui risulti la data di inizio, la durata e la natura del servizio.

Art. 16.

Per le firme del sindaco di Roma, del cancelliere e del segretario della Procura del tribunale di Roma, del segretario comunale di Roma e dei notai del distretto notarile di Roma, non occorrono legalizzazioni.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre, in carta libera, i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 7 e 8 del precedente art. 5 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. Detto attestato deve essere prodotto insieme ai documenti.

Art. 17.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente art. 15 e aventi la qualifica di dipendenti statali di ruolo dovranno presentare, nel termine previsto dall'articolo predetto, soltanto la copia integrale dello stato di servizio, il titolo di studio e il certificato medico.

Art. 18.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza dei termini di cui allo art. 15, un ulteriore improrogabile termine di giorni 15 per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 19.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati prescelti per la nomina alla visita di un ufficiale medico per stabilire insindacabilmente la loro idoneità fisica al servizio.

Art. 20.

I vincitori del concorso che, nel termine stabilito nel precedente art. 15, avranno presentato i documenti prescritti saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che ciascuno di essi, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 21.

Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla sede degli esami e per ritornare in residenza non compete alcun rimborso di spesa.

Agli assunti in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza loro assegnata.

Durante il periodo di prova verrà ad essi corrisposto dalla data di assunzione in servizio un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11° di gruppo *A*, ai sensi del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

I nuovi assunti provenienti da altri ruoli di personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art 22.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che, senza giustificato motivo, da valutarsi dalla Amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati rinunciatari senza bisogno di diffida.

Art. 23.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 luglio 1954

p. Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1954
Registro n. 4 Difesa-Aeronautica, foglio n. 64

(4038)

PREFETTURA DI FIRENZE

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 25942 del 21 maggio 1954, con il quale il dott. Giuseppe Giambastiani veniva nominato titolare della condotta medica 2ª di campagna del comune di San Casciano;

Considerato che il precitato sanitario non ha risposto nei termini alla interpellanza inviatagli, la cui ricevuta di ritorno trovasi allegata agli atti di ufficio, ed è da considerarsi, rinunciatario alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che il dott. Adolfo Zazzeri, 5° classificato, ha chiesto la condotta 2ª di campagna del comune di San Casciano;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 25942 del 21 maggio 1954 il dott. Adolfo Zazzeri domiciliato a Galleno del comune di Fuccecchio è dichiarato vincitore della condotta 2ª di campagna del comune di San Casciano.

Il sindaco di San Casciano è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Firenze, addì 6 agosto 1954

Il prefetto: BRUNO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 25942 del 21 maggio 1954, con il quale il dott. Antonio Guidi veniva nominato titolare della condotta medica di Donnini del comune di Reggello;

Considerato che il precitato sanitario, non avendo risposto nei termini alla comunicazione di nomina, la cui ricevuta trovasi allegata agli atti di ufficio, deve intendersi rinunciatario alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che il dott. Romani Luciano, 10° classificato, ha chiesto la condotta di Donnini del comune di Reggello;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 25942 del 21 maggio 1954 il dott. Romani Luciano domiciliato a Carmignano frazione Comeana è dichiarato vincitore della condotta di Donnini del comune di Reggello.

Il sindaco di Reggello è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Firenze, addì 6 agosto 1954

Il prefetto: BRUNO

(4078)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.